



COMUNE DI CAMPEGALLIANO
(Provincia di Modena)

REP. 4418



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



Italiadomani
FEDERAZIONE ITALIANA DI IMPRESA

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RI-QUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL NIDO FLAUTO MAGICO PER LA CREAZIONE DI NUOVI POSTI" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – CUP I78H22000080006 – CIG 9893976F45.

Nell'anno 2023, il mese di agosto il giorno 30 con la presente scrittura privata autenticata, redatta in formato digitale, tra

a) il COMUNE DI CAMPEGALLIANO (di seguito denominato anche, per brevità, Comune o Amministrazione), con sede in Campogalliano, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, codice fiscale 00308030360, in questo atto rappresentato dall'Arch. De Angelis Daniela, in qualità di Responsabile del Settore III 'Servizi al Territorio', nata a ***** il ***** e domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, la quale agisce in nome e per conto del Comune di Campogalliano (Decreto Sindacale n. 12 del 28/12/2022), che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (è quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilità derivante da normative relative al "Committente");

e

b) la ditta HABITAT DI CASALE FRANCESCO, con sede in Napoli (NA), via D. Fontana n. 64, C.F. ***** e P.IVA 07526620633, regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agri-

coltura di Napoli, nel presente atto rappresentata dal Sig. Francesco Casale, nato a ***** il ***** , nella sua qualità di Titolare, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'impresa che rappresenta (di seguito denominato, per brevità, anche Appaltatore o Esecutore o Aggiudicatario o Impresa o Operatore Economico);

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta n. 23 del 29/03/2023, è stato approvato il progetto esecutivo ad oggetto “Riqualificazione funzionale del Nido Flauto Magico per la creazione di nuovi posti - CUP I78H22000080006”, redatto dallo Studio ZPZ PARTNERS di Michele Zini e Claudia Zoboli, sotto il coordinamento dell'arch. Michele Zini, con sede in via Archirola n. 165, 41124 – Modena, C.F./P.IVA 02544780360, a ciò incaricato con determina dirigenziale n. 14 del 28/01/2023, comportante una spesa complessiva pari a € 300.000,00;
- con la determinazione a contrattare del Responsabile del Settore “Servizi al Territorio” n. 61 del 29/03/2023, è stata prevista la modalità di assegnazione dell'appalto in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo per un importo a base di gara di 236.647,96 (di cui € 2.495,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre Iva;
- la procedura di gara in questione, a seguito di apposita istanza di attivazione da parte del Comune di Campogalliano, è stata gestita dalla Stazione Unica Appaltante dell'Unione delle Terre d'Argine in forza della convenzione approvata con la deliberazione del Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 83 del 29.06.2016;
- la suddetta procedura è stata pubblicizzata nei modi e nelle forme di legge;
- a seguito dell'espletamento della procedura di cui trattasi, con Determinazione n. 543/2023 del 13/06/2023 del Dirigente del Settore Affari Generali – Servizio Stazione

Unica Appaltante, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto di lavori in oggetto in favore della ditta Habitat di Casale Francesco, che, avendo presentato la migliore offerta in sede di gara, è risultato aggiudicatario dell'Appalto stesso;

- è stata effettuata regolarmente, con esito positivo, l'attività istruttoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti di legge in capo all'Appaltatore con conseguente verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- con Determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali – Servizio Stazione Unica Appaltante n. 720 del 21/07/2023, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione a favore dell'operatore suddetto che si è posizionato primo in graduatoria, presentando un ribasso percentuale del -19,72% sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo di euro 187.977,21 oltre agli oneri per la sicurezza di € 2.495,98 e per un ammontare contrattuale di € 190.473,19 oltre IVA;

- l'incarico di direzione lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016, è stato conferito all'arch. Michele Zini dello Studio ZPZ PARTNERS di Michele Zini e Claudia Zoboli, a seguito di determinazione Dirigenziale n. 14 del 28/01/2023;

- ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al momento della presentazione dell'offerta, l'appaltatore ha dichiarato di avere alle proprie dipendenze n. 8 dipendenti e di non essere tenuto all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Comune, come sopra rappresentato, concede all'Appaltatore, che, come sopra

rappresentato accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo ai lavori di "Riqualificazione funzionale del Nido Flauto Magico per la creazione di nuovi posti". L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare gli interventi completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste negli elaborati progettuali, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto è effettuata, sempre e comunque, secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI

1. Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere realizzate secondo i vincoli, gli impegni, le modalità e le condizioni di cui al contratto stesso, al capitolato, a tutti i documenti progettuali; dovranno essere comprensive di tutti gli oneri accessori previsti in tali documenti.

2. L'Appaltatore deve eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione, delle condizioni tutte contenute nel progetto, nei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'Appaltatore deve porre in essere tutte le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e completa realizzazione dei lavori di cui al presente contratto; il medesimo è

responsabile dell'esatta e puntuale gestione ed esecuzione a regola d'arte dei lavori stessi e dell'adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.

4. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato speciale e nella restante documentazione progettuale, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dall'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, che non risultino espressamente a carico della stazione appaltante.

5. I lavori di cui al presente contratto sono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto stabilito nei seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 14/04/2000 n. 145 per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il capitolato speciale d'appalto;
- il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008;
- il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81 del 2008;
- il Cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento generale DPR 207/2010;
- n. 1 Polizza fideiussoria per la garanzia definitiva di cui all'art. 12 del presente atto;
- n. 1 Polizza per copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 13 del presente atto;
- il computo metrico estimativo;
- l'elenco prezzi;
- gli elaborati di progetto;
- l'offerta economica presentata dall'appaltatore;

6. Tutti i documenti di cui al precedente comma si intendono qui integralmente riportati e trascritti, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti d'ufficio nel relativo fascicolo contrattuale, e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

7. Con la sottoscrizione, l'Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dalla stessa attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

8. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

9. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia, incluse quelle in materia di lavori pubblici e la normativa tecnica relativa alle specifiche lavorazioni previste dall'appalto; tra le altre, per le parti applicabili e vigenti:

- il Decreto Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- il Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n. 152;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207;
- il D. M. 07 marzo 2018, n. 49;
- il Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, n. 81;
- le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di: lavoro e manodopera, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali; tra l'altro, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del Codice, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in

vigore per il settore nella provincia di Modena;

- il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/13, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali;
- tutte le normative specifiche di settore;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii.;
- le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo - do not significant harm" (di seguito DNSH) a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizioni specifiche dell'Investimento;
- la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente – principio DNSH "Do No Significant Harm" e normativa nazionale e comunitaria in essa richiamata;
- i Criteri Ambientali Minimi obbligatori (art. 34 Dlgs. 50/2016 e s.m.i) previsti dal DM 256 del 23 giugno 2022.

10. L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell'Appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto.

11. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto, anche in presenza di vertenza pendente fra l'Appaltatore e la società.

ART. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale, al netto dell'IVA, ammonta ad euro 190.473,19 di cui:

- a. euro 187.977,21 per lavori effettivi;
 - b. euro 2.495,98 quali oneri per la sicurezza.
2. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con l’applicazione del ribasso offerto dall’appaltatore costituiscono prezzi contrattuali e l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
 3. I prezzi contrattuali restano fissi e invariabili per l’intera esecuzione del contratto e sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art. 29 del capitolato speciale d’appalto.
 4. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dall’articolo 29bis del Capitolato speciale di appalto è esclusa qualsiasi revisione e compensazione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 4 - TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori avverrà tassativamente entro e non oltre il 30 novembre 2023. Si specifica che, in relazione alla natura di parte delle opere e alla necessità di salvaguardare lo svolgimento delle attività educative, riducendo al minimo le interferenze con le stesse, l’esecuzione dei lavori avverrà per fasi successive d’intervento come indicato negli elaborati di progetto ed in particolare nel “cronoprogramma”.
2. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dall’ultimo dei verbali di consegna dei lavori.
3. Oltre al termine finale di esecuzione dei lavori sono previsti i seguenti termini intermedi considerati inderogabili: voce del cronoprogramma a titolo Realizzazione

magazzino esterno entro 15 giorni dal verbale di consegna lavori.

ART. 5 – SOSPENSIONI E PROROGHE

1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore di esecuzione redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei servizi differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

3. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di iniziare o ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto, secondo quanto disposto all'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 6 - PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,0 per mille dell'importo netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi

ai sensi dell'articolo 9 del capitolato speciale;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

e) rispetto ai termini intermedi di cui all'art. 4 del presente contratto.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) e lettera e), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta il termine ultimo delle lavorazioni.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

6. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, ultimo capoverso del DL n.77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n.108/2021, in deroga all'art.113-bis del vigente Codice, l'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione

l'articolo 16, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

8. Ai sensi dell'art.47 del D.L. n.77/2021, convertito con L. 108/2021, si applicano altresì le seguenti penali:

- in caso di mancata produzione - da parte degli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale - della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 58-bis comma 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto di appalto, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto;

- in caso di mancata produzione da parte degli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti della certificazione e della relazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e le eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, di cui all'art. 58-bis, comma 6, del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto;

- nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile di cui all'art.58-bis, comma 3, del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si applicherà una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e

l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto per ogni giorno di ritardo a decorrere rispetto al termine indicato al comma 6 (scadenza dei dieci giorni dalla contestazione senza risposta oppure dalla data della valutazione negativa delle controdeduzioni da parte del RUP).

9. Nel caso in cui si verificano le inadempienze contrattuali sopra indicate, il R.U.P. contesta gli addebiti al soggetto aggiudicatario, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni. Valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che il soggetto aggiudicatario/i soggetti aggiudicatari abbia/abbiano risposto, il R.U.P. dispone l'applicazione della penale.

10. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 20% dell'importo netto contrattuale.

11. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni.

12. Nel caso di mancato utilizzo non autorizzato di materiali non conformi alle disposizioni in materia di Criteri Ambientali Minimi, oltre al deprezzamento forfettario del 20% della lavorazione eseguita (non conforme ai CAM), si applicherà una penale pari al ribasso offerto in sede di gara, all'importo della lavorazione precedentemente deprezzata.

(esempio:

Costo Unitario a base d'asta (CU)=100;

Ribasso offerto (R)=10% (esempio);

Prezzo Unitario Ribassato (Cr)=0,1*100=90;

Deprezzamento (D)=0,2*90=18;

Prezzo Unitario Deprezzato (Cd)=90-18=72;

Penale (P)=Cd*R=72*0,1= 7,2;

Prezzo applicato (Pa)=Cd-P=72-7,2=64,80)

13. La penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 5 e il 15% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità dell'inadempimento in relazione al conseguimento dei *milestone* e *target* associati al finanziamento medesimo.

14. Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.

15. In ogni caso, le penali di cui al presente articolo complessivamente considerate non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc.

ART. 7 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o previsti nel capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c. attrezzi e opere provvisori occorrenti all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e adempimenti similari eventualmente necessari, dalla data di consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- e. le vie di accesso al cantiere;
 - f. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h. la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per motivi di disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 8 - CONTABILIZZAZIONE

- 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
- 2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione

delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste nel capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono disposti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali sono tenuti a firmare i libretti suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dal progetto e non oggetto del ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore.

ART. 9 - PAGAMENTI E ANTICIPAZIONE

1. L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa presentazione di idonea polizza fidejussoria a seguito del concreto inizio dei lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

2. All'Appaltatore verrà corrisposto il pagamento in acconto in seguito a stato di avanzamento al raggiungimento di una quota pari ad euro 100.000,00, contabilizzati al netto del ribasso di gara oltre che della ritenuta dello 0,50%, secondo le modalità di cui all'Art. 18 del Capitolato speciale d'appalto.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello Stato di Avanzamento e all'emissione del Certificato di pagamento.

4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al comma 2, nulla ostando, è paga-

ta entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione.

5. Ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione e trasmissione al Comune di Campogalliano, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari almeno all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (entro due anni dalla data di emissione). La garanzia dovrà prevedere espressamente le condizioni di cui all'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 .

6. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze (per la rata di saldo sarà verificato anche il DURC di "congruità" di cui all'art. 4 del D.M. 25/06/2021 n. 143), nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'Appaltatore. In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge.

7. Ai sensi del D.M. Economia 18/01/2008 n. 40 i pagamenti di importo pari o superiore ad euro 10.000,00 (euro diecimila e centesimi zero) sono subordinati all'avvenuto accertamento – tramite Agenzia delle Entrate - Riscossione – dell'insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell'Appaltatore di una o più cartelle esattoriali.

8. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (G.U. Serie Generale n. 27 del 03/02/2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

9. Il pagamento del corrispettivo a saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma due, del Codice Civile.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13.08.2010, n.136.

2. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP);

3. Ai fini dei suddetti obblighi il presente contratto è identificato con il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9893976F45 e con il Codice Unico di Progetto (CUP) I78H22000080006.

4. Ai sensi del comma 3 del citato art. 25 D.L. 66/2014, la Stazione Appaltante non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP.

5. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, ha comunicato, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La suddetta comunicazione, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

6. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.

ART. 11 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori e confer-

mato dal Responsabile del Procedimento entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla relativa emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e D.M. 19.01.2018, n. 31, l'Appaltatore ha costituito, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, garanzia definitiva pari a euro 18.781,00, a mezzo di polizza fideiussoria n. 2016951 emessa da REVO INSURANCE S.P.A. in data 03/08/2023.

2. La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

3. Il Comune ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quanto riportato nel Capitolato

Speciale d'Appalto.

4. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell'Appaltatore della comunicazione di escussione parziale o totale della garanzia, qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente dal Comune. Il mancato reintegro della garanzia, costituisce clausola risolutiva espressa.

5. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

6. La garanzia definitiva è svincolata con le modalità ed i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ

1. E' a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento dei servizi e delle attività richieste dal presente contratto.

L'Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, nell'esecuzione dei servizi.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. Il Comune non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei.

L'Appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature impiegate nell'esecuzione del presente contratto, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare. L'Appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa.

Il Comune rimane esentato da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

2. L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., apposita polizza di assicurazione C.A.R. n. 2016996 emessa da REVO INSURANCE S.P.A. in data 03/08/2023, contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati subiti a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto, con i seguenti massimali:

- partita 1 – opere oggetto del contratto euro 190.473,19
- partita 2 – opere preesistenti euro 500.000,00
- partita 3 – demolizione e sgombero euro 100.000,00
- responsabilità civile per danni causati a terzi: euro 1.500.000,00

3. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

4. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Comune in contraddittorio con i rappresentanti dell'Appaltatore, convocati tramite posta elettronica certificata. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.

5. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall'appaltatore, ovvero l'appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata delle opere e servizi e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 14 - RECESSO

1. Il Comune Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento del lavoro effettuato oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Si applica l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni inoltrato tramite PEC.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, il Comune potrà risolvere il presente contratto, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l'Appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

3. Ai sensi del comma precedente, costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:

a. frode nell'esecuzione dei servizi; insufficiente o mancata esecuzione del contratto;

grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;

b. sospensione unilaterale dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

c. inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

d. raggiungimento di penali per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;

e. impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell'affidatario, dei controlli da parte del Comune;

f. ricorso al subappalto non autorizzato, violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto (in alternativa ricorso al subappalto a qualsiasi titolo);

g. inadempienza accertata, anche a carico dei subappaltatori, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dell'Esecuzione, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;

h. mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi;

i. cessione, anche parziale, del contratto;

j. violazione accertata degli obblighi derivanti dal MOG e dal codice etico adottato da SGP s.r.l., con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per

quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;

k. cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;

l. perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

4. In tali casi il Comune potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando i servizi per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale. Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita. Sarà addebitato all'Appaltatore il maggior onere che dovesse derivare dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.

5. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui viene comunicato all'Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

6. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l'escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.

7. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta all'Appaltatore mediante ordine di servizio o mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi.

8. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

ART. 16 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. Il Comune prende atto che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare, entro i limiti e i termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e della *lex specialis* di gara, le lavorazioni appartenenti alla categoria OG1.

4. Previa autorizzazione del Comune di Campogalliano e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta potranno essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

5. Il Comune di Campogalliano non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori fatto salvo il verificarsi delle casistiche di cui all'art. 105, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016.

6. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Comune di Campogalliano

dell'osservanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori contenute e già descritte nel presente contratto, da parte degli eventuali subappaltatori.

7. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni.

8. L'Appaltatore s'impegna inoltre ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione della documentazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84, 88 e 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera colpiti da documentazione antimafia interdittiva ai sensi della sopracitata normativa di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

ART. 17 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore, alla data della firma del contratto e prima della consegna dei lavori, ha depositato presso il Comune un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, come approvato con la citata deliberazione di Giunta n. 23/2023.

2. I piani di sicurezza di cui al precedente comma formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori e al coordinatore per sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 18 - RISERVE E CONTROVERSIE

1. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

2. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei servizi possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica quanto disposto dall'art. 205 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in via amministrativa, saranno devolute al Foro di Modena.

6. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Committente.

ART. 19 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Campogalliano, all'indirizzo Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, presso la sede legale del Comune di Campogalliano

2. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso il Committente, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

3. L'Appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Il Committente può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore al Comune il quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 20 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto al Comune di Campogalliano:

protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it

- quanto all'Appaltatore: habitatinfissi@pec.it

2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicate alle parti.

ART. 21 - OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione, l'Appaltatore si impegna a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato, ai sensi del DPR n. 62 del 16/04/13, con deliberazione G.C. n. 2 del 22/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali. Dichiara altresì di impegnarsi a far rispettare il suddetto codice da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'impresa/società che realizza le opere ed anche dai subappaltatori e/o subcontraenti, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno, per l'Amministrazione, la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, valori bollati, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'imposta di bollo per il presente

atto è assolta in modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1/bis della Tariffa allegata A) al D.P.R. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

ART. 23 - RINVIO

1. Per quanto non specificato nel presente contratto si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Capitolato e nella documentazione di progettuaale, alle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, per quanto applicabili, alle norme ed a tutti gli atti in materia.

2. L'Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione ed applicazione di nuove normative.

ART. 24 - RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

1. La stazione appaltante procederà al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 679/2016 in particolare delle disposizioni previste agli artt. 13 e 14 del Regolamento stesso, e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

2. L'appaltatore si obbliga a curare i soli trattamenti funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, verificando la costante osservanza del tratta-

mento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. n. 679/2016.

Di quanto sopra è stato redatto il presente contratto che previa lettura, viene approvato e sottoscritto per accettazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 del Codice Civile.

IL DIRIGENTE E RUP

L'APPALTATORE

De Angelis Daniela

Casale Francesco

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale delle due parti, dotate di certificato in corso di validità, con una delle forme previste dall'art. 21 comma 2 bis del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritta Dottoressa Vienna Marcella Rocchi, Segretario Generale del Comune di Campogalliano, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune ai sensi dell'art. 97, IV comma, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, che i signori:

De Angelis Daniela, nata a ***** il *****

Casale Francesco, nato a ***** il *****

della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, hanno alla mia presenza sottoscritto il presente atto, firmato in formato digitale, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vienna Marcella Rocchi

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale delle due parti, dotate di certificato in corso di validità, con una delle forme previste dall'art. 21 comma 2 bis del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.